



ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSICARTERAPEUTI
nella Globalità dei Linguaggi
Metodo Stefania Guerra Lisi

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSA E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione di professionisti "Associazione Italiana MusicArTerapeuti nella Globalità dei Linguaggi - metodo Stefania Guerra Lisi" – di seguito denominata AIMAT. L'AIMAT è un'associazione di soggetti, accomunati dalla formazione, specializzazione e pratica professionale di attività attinenti alla Globalità dei Linguaggi - metodo Stefania Guerra Lisi.

Per potersi associare all'AIMAT è necessario essere muniti di diploma di istruzione secondaria superiore e del Diploma di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, conforme agli standard nazionali e internazionali di formazione, rilasciato dalla Università Popolare di MusicArTerapia, ovvero un titolo riconosciuto dal Comitato Tecnico-Scientifico ai sensi del Regolamento dell'AIMAT redatto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea Nazionale, e degli altri requisiti previsti dall'art. 36 del presente statuto.

L'AIMAT è una libera associazione priva di scopo di lucro, organizzata secondo criteri di rappresentatività, democraticità e sussidiarietà.

ART. 2 – SEDE

L'AIMAT ha sede in Roma. La sede può essere variata con provvedimento del Presidente previa consultazione del Consiglio Direttivo Nazionale. La variazione di sede sarà tempestivamente comunicata alle Autorità Amministrative che, a qualunque funzione o titolo, preposte, debbano essere informate.

ART. 3 – OGGETTO, SCOPI SOCIALI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'AIMAT ha come oggetto, scopo e finalità:

1. Definire la professione di MusicArTerapeuta nella GdL - metodo Stefania Guerra Lisi.
2. Potenziare, tutelare e sostenere i MusicArTerapeuti nella GdL - metodo Stefania Guerra Lisi (d'ora in poi denominati "professionisti MAT/GdL") che ad essa aderiscono, e la loro professione.
3. Promuovere e valorizzare la disciplina Globalità dei Linguaggi come strumento di sviluppo personale, professionale, economico, culturale, sociale.

4. Verificare la congruenza della formazione degli associati professionisti MAT/GdL garantendo la formazione e la formazione permanente secondo le disposizioni del Regolamento.
5. Costruire percorsi di qualità del professionista MAT/GdL in linea con gli standard nazionali e internazionali.
6. Tutelare il titolo di studio e l'esercizio professionale degli associati che si dedicano alla professione in forma totale, preminente o complementare.
7. Seguire attivamente il principio secondo il quale l'esercizio della professione sia consentito solamente a chi possiede titoli e competenza, secondo le leggi vigenti e per la tutela dell'interesse dei destinatari del servizio e dell'immagine della categoria.
8. Suscitare l'interesse dell'opinione pubblica sulla MusicArTerapia nella GdL - metodo Stefania Guerra Lisi - tramite conferenze, convegni nazionali ed internazionali, attività televisive, radiofoniche, festival, spettacoli, attività editoriale, ed ogni altra attività che sia ritenuta idonea.
9. Incrementare lo studio, il progresso e la ricerca scientifica del MAT/GdL aggiornando gli associati con studi comparati sul progresso raggiunto in campo internazionale.
10. Appoggiare e promuovere le iniziative che rechino vantaggio all'affermazione della categoria e della professione.
11. Collaborare con le varie associazioni di categoria per la soluzione di problemi di comune interesse.
12. Promuovere e proporre ai propri associati iniziative di qualificazione e certificazione professionale.
13. Curare e promuovere la formazione permanente degli associati, i quali hanno l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante.
14. Provvedere ad individuare il tipo di assicurazione più idonea per i professionisti associati.
15. L'AIMAT costituisce, adegua e incrementa la propria struttura organizzativa e operativa in modo da perseguire in maniera efficace e adeguata le finalità di cui al presente statuto.
16. L'AIMAT adotta un codice deontologico che preveda sanzioni proporzionate alle violazioni commesse e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet ed eventualmente con altri mezzi; con le stesse modalità cura altresì la pubblicazione delle principali deliberazioni relative alle elezioni degli organi dell'Associazione e alla individuazione dei titolari delle cariche sociali e dei bilanci.

ART. 4 – SIMBOLO

L'associazione AIMAT è contraddistinta dal seguente simbolo: una chiave di violino sulla "Spirale sferica" (1958) di M.C.Escher, con la scritta "MusicArTerapeuti nella Globalità dei Linguaggi" disposta lungo i tre quarti superiori della circonferenza e l'acronimo "AIMAT" in corpo più grande, rettilineare, alla base; sotto l'acronimo, il testo "Metodo Stefania Guerra Lisi" in corpo più piccolo.

ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ PROFESSIONALE

La professione di "MusicArTerapeuta nella GdL metodo Stefania Guerra Lisi" è incompatibile con l'esercizio di altre attività e professioni che non siano coerenti e congruenti con la Disciplina GdL e che ledono il prestigio ed il decoro della professione stessa.

TITOLO II – ORGANI E STRUTTURA

Capo I - NORME GENERALI

ART. 6 – LIVELLI E STRUTTURA TERRITORIALE

L'AIMAT organizza gli associati e le proprie attività attraverso i seguenti livelli:

a) Sedi regionali: sono le sedi responsabili dell'attuazione ed esecuzione concreta delle scelte per l'affermazione delle attività e delle politiche dell'associazione a livello regionale, cui si perviene attraverso la valorizzazione e l'organizzazione degli associati e attraverso l'elaborazione e la realizzazione delle proposte, in armonia con le politiche e le scelte di livello nazionale. Rappresentano sotto il profilo culturale e scientifico l'AIMAT nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile sul territorio.

b) Sede nazionale: rappresenta l'identità politica e culturale complessiva dell'Associazione e ne garantisce l'unità; è inoltre la sede della sintesi e dell'elaborazione delle strategie di sviluppo dell'AIMAT. Nella sua azione di governo complessivo la sede nazionale interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dal livello decentrato e rappresenta l'Associazione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e della società civile, con particolare riferimento alla dimensione nazionale e sopranazionale.

Potranno essere istituite ulteriori sedi, qualora se ne ravvisi la necessità.

ART. 7 – DISPOSIZIONI INERENTI ALLE CARICHE SOCIALI

L'elezione a qualsiasi livello degli organi dell'Associazione, regolata dal presente statuto, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Le cariche inerenti agli organi dell'Associazione non possono essere ricoperte dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi, salvo deroga approvata dall'Assemblea Nazionale degli Associati. Dette cariche non possono essere inoltre ricoperte da soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche ai sensi del codice deontologico, con l'AIMAT, ovvero che si trovino in situazioni di incompatibilità, dovute, oltre che alle cause previste dal presente statuto, all'esercizio di attività o a pubbliche o notorie prese di posizione non conciliabili con le finalità dell'associazione e i metodi, stabiliti dal presente statuto, per perseguirle.

È comunque preclusa l'elezione alle cariche inerenti agli organi dell'Associazione a chi abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'AIMAT.

Capo II - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

ART. 8 – SEDI REGIONALI

Ogni regione, in cui siano associati almeno quindici membri dell'AIMAT, può richiedere alla Sede nazionale la costituzione di una Sede AIMAT Regionale. Ogni Sede regionale, secondo le rispettive funzioni e attribuzioni svolge le proprie attività in materia scientifica, culturale e civile armonizzandole con le scelte e gli indirizzi decisi a livello nazionale ed ha l'autonomia gestionale e finanziaria che gli organismi nazionali di volta in volta le attribuisce.

ART. 9 – ORGANI REGIONALI

Ogni Sede regionale, potrà avvalersi di organi propri secondo quanto disposto dal Regolamento dell'AIMAT redatto dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale. Ove previsti, gli organi regionali saranno così strutturati:

- a) Assemblea Regionale degli Associati;
- b) Consulta Regionale.

ART. 10 – ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Regionale è composta da tutti gli associati all'AIMAT regionale. Si riunisce almeno una volta all'anno secondo le modalità e con le funzioni e attribuzioni disposte dal Regolamento dell'AIMAT redatto dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale.

ART. 11 – CONSULTA REGIONALE

La Consulta Regionale è costituita da delegati regionali nominati dal Consiglio Nazionale e consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale (fino ad un numero complessivo di cinque componenti). Le attribuzioni della Consulta regionale sono stabilite dal Regolamento dell'AIMAT redatto dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale.

La Consulta regionale si scioglie con il decadere del Consiglio Nazionale.

ART. 12 – CARICHE DELLA CONSULTA REGIONALE

Tra i componenti della Consulta Regionale nominati dal Consiglio Nazionale, il Presidente AIMAT designa un Responsabile regionale con funzione vicaria del Presidente stesso, rispetto agli Enti ed alle Amministrazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Regolamento.

In mancanza di indicazioni specifiche o in caso di impedimento, all'interno della Consulta Regionale, assumerà la funzione di Responsabile il delegato più anziano per iscrizione ed, a pari anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.

ART. 13 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI E TERRITORIALI

Gli Organi Regionali, come ogni altra articolazione territoriale, per quanto non qui esplicitato, potranno essere strutturati sul modello dell'organizzazione nazionale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento redatto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea Nazionale.

Capo III - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

ART. 14 – ORGANI NAZIONALI

Sono organi nazionali:

- l'Assemblea Nazionale degli Associati;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario del Consiglio Nazionale;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- la Commissione deontologica;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'AIMAT ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno e delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione anche mediante l'elezione del Presidente dell'AIMAT e l'approvazione del programma da lui presentato.

Essa inoltre:

- provvede alla elezione del Presidente dell'AIMAT e del Consiglio Nazionale;
- provvede all'elezione del Collegio dei Probiviri, del Revisore dei conti e del Comitato Tecnico-Scientifico (su proposta del Presidente) o ne dà delega al Consiglio Nazionale;
- approva il Regolamento redatto dal Consiglio Nazionale;
- approva il bilancio preventivo e quello consultivo;
- delibera sulle proposte relative a modifiche al presente Statuto con il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli associati;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'AIMAT e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.

ART. 16 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso é pubblicizzato sul sito internet ed eventualmente sugli organi di stampa dell'AIMAT.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati, esclusi i sospesi dall'associazione. Ai fini del computo delle presenze e delle espressioni del voto nelle assemblee, nonché ai fini del diritto di voto, si considerano associati solo i soggetti che siano in regola con il versamento delle quote sociali e delle altre somme eventualmente dovute all'AIMAT in relazione all'anno solare nel quale l'assemblea si svolge. Il Presidente dell'AIMAT o chi ne fa le veci (in caso di assenza di deleghe o nomine, il membro più anziano per iscrizione nel registro e, in caso di pari anzianità, il maggiore per età), verificata la validità dell'assemblea, provvede a far eleggere il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea stessa. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali nazionali, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d'intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice di voti. Ogni associato ha diritto al voto, con esclusione dei soci onorari e dei soci aderenti (v. successivo art. 36). È ammessa la rappresentanza per delega nella misura di un voto per ogni delegato. Il Responsabile regionale è legittimato a esprimere massimo 3 voti di ciascun iscritto della sua regione che non sia presente all'Assemblea purché l'iscritto non abbia legittimamente delegato qualcun altro. Ciascun Responsabile regionale può delegare qualsiasi associato, anche appartenente a una diversa regione, a esprimere i voti che gli spetterebbero. Non è ammesso il conferimento di delega che vincoli il delegato a votare in modo stabilito su alcuno dei punti sottoposti a votazione. Ogni delega deve risultare da atto scritto.

ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale dell'AIMAT ha sede nella città di residenza del Presidente in carica. Esso è formato, oltre che dal Presidente dell'AIMAT, da un numero di componenti variabile secondo la consistenza numerica degli associati, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente all'elezione del Consiglio Nazionale, e comunque da un minimo di cinque ad un massimo di nove, escluso il presidente. I membri del Consiglio Nazionale, che sono rieleggibili nei limiti di quanto stabilito nel presente Statuto, durano in carica cinque anni; la decorrenza della nomina si computa dalla data dell'insediamento. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, che sarà effettuato entro trenta giorni dalle elezioni, rimane in carica il Consiglio Nazionale uscente.

ART. 18 – CANDIDATURE E MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

I consiglieri componenti il Consiglio Nazionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale contemporaneamente all'elezione del Presidente Nazionale dell'AIMAT. L'Assemblea Nazionale, ove sia convocata, anche in via esclusiva, per l'elezione del Consiglio Nazionale, è validamente costituita col rispetto delle disposizioni del presente Statuto. Ciascun candidato Presidente Nazionale presenta una lista di candidati consiglieri nazionali, collegata alla propria candidatura, in numero pari alla metà, arrotondata all'unità superiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto. I consiglieri componenti il Consiglio Nazionale, in numero pari ai componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto, sono eletti:

- a) per la metà, arrotondata all'unità superiore, nelle persone dei candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti personali per scrutinio segreto;
- b) per la metà, arrotondata all'unità inferiore, unitamente al Presidente Nazionale eletto, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata dal candidato Presidente unitamente alla candidatura.

In caso di parità di voti tra candidati da eleggere ai sensi della precedente lettera a) è preferito il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre tre ore dall'inizio delle operazioni di voto, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, il Presidente della'Assemblea dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dal Segretario dell'Assemblea e da due scrutatori da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti. Ultimato lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti. I risultati dell'elezione sono poi pubblicati sulla stampa di categoria ovvero sugli organi di stampa ovvero sul sito internet dell'AIMAT.

ART. 19 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale. Entro novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale degli associati per nuove elezioni.

ART. 20 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale:

- a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e regolamento che interessano la professione;
- b) coordina e promuove l'attività delle Sedi Regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) designa i rappresentanti dell'associazione presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- d) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli associati;
- e) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza e il codice deontologico professionale;
- f) svolge le funzioni che l'Assemblea Nazionale gli delega espressamente (nomina dei probiviri e del revisore dei conti, o altro atto verbalizzato);
- g) riceve periodicamente il resoconto dell'attività compiuta dal Presidente;

- h) ratifica gli atti compiuti dal Presidente Nazionale in circostanze che richiedano tempestivo intervento senza che sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Nazionale;
- i) nomina i Delegati regionali.

ART. 21 – RIUNIONI CONSILIARI

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritiene opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno. Deve inoltre convocarlo in caso di richiesta scritta e circostanziata di almeno la metà più uno dei componenti. La convocazione ha forma libera. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nel registro e, in caso di pari anzianità, il maggiore per età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e quello del Presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 – NOTIFICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed alle Sedi Regionali.

ART. 23 – DECADENZA, DIMISSIONI, SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE

In caso di decadenza, dimissioni o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni, salvo il caso di scioglimento, il consigliere mancante viene sostituito da altro consigliere nominato dal Presidente, se è venuto a mancare un consigliere di nomina presidenziale, o mediante nomina a consigliere del candidato non eletto nell'ultima elezione del Consiglio Nazionale che abbia riportato il miglior risultato in detta elezione, ovvero, in mancanza di candidati non eletti in detta occasione, mediante cooptazione del Consiglio Nazionale.

ART. 24 – PRESIDENTE NAZIONALE: FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

Il Presidente Nazionale dell'AIMAT:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e di tutte le articolazioni territoriali; convoca e presiede il Consiglio e convoca le assemblee, presiedendole ove non sia nominato un altro presidente, se previsto;
- b) promuove, cura e dirige l'attuazione del programma gestionale dell'Associazione;
- c) provvede all'ordinaria amministrazione, all'adozione ed all'esecuzione di quanto necessario in relazione ad atti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale;
- d) svolge le funzioni che il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Nazionale gli delegano;
- e) cura e promuove l'esecuzione e l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale degli associati;
- f) nomina il Vice Presidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Nazionale, ed ha facoltà di nominare, all'interno del Consiglio Nazionale, un proprio delegato con funzioni di coordinamento interno o rappresentanza dell'AIMAT presso istituzioni esterne, in caso di impedimento temporaneo sia da parte propria che del Vice Presidente in carica;
- g) esercita ogni altra funzione che non sia espressamente riservata ad altri organi dell'Associazione.

Il Presidente cura, inoltre, la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Nazionale.

ART. 25 – MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente dell'AIMAT dura in carica cinque anni e viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale. Il candidato presenta una lista di candidati alla carica di consigliere nazionale, composta di professionisti associati all'AIMAT, in numero pari alla metà, arrotondato all'unità inferiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto. I componenti la lista diventano componenti del Consiglio Nazionale nel caso in cui il candidato Presidente che li ha proposti sia eletto alla carica.

ART. 26 – VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Il Vice Presidente dell'AIMAT ha funzioni vicarie. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'AIMAT e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni da parte del Presidente, il Vice Presidente indice immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dal sopravvenuto evento impeditivo, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Nel caso in cui sia il Presidente che il Vice Presidente in carica siano impediti nelle proprie funzioni, assume le funzioni vicarie il consigliere più anziano d'iscrizione e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano d'età.

ART. 27 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Segretario del Consiglio Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente dell'AIMAT. Il Segretario del Consiglio Nazionale:

- a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Nazionale e della Assemblea Nazionale, nel caso non sia designato altro segretario verbalizzatore;
- b) coadiuva il Presidente ed il Consiglio Nazionale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione nazionale;
- c) cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Nazionale;
- d) cura e supervisiona la gestione delle comunicazioni ufficiali degli atti.

ART. 28 – REVISORE DEI CONTI

La gestione economico-finanziaria dell'AIMAT a livello nazionale è controllata, qualora ce ne sia la necessità, da un Revisore dei conti, scelto tra gli iscritti all'apposito Albo professionale, eletto dall'Assemblea Nazionale o, su delega della stessa, nominato dal Consiglio Nazionale.

ART. 29 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico, eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, elegge al proprio interno il Responsabile del Comitato stesso. Può avvalersi dell'aiuto di altri soci su sua richiesta in merito a bisogni specifici. Ha le seguenti funzioni:

- a) aggiornarsi e prendere parte ai progressi della definizione e dell'epistemologia professionale di MusicArTerapeuta nella GdL - metodo Stefania Guerra Lisi
- b) Promuovere laboratori tra i soci sugli argomenti della professione (tutela, definizione professionale, aggiornamento, certificazione, assicurazione, e gli argomenti emergenti)
- c) Promuovere l'attuazione di una banca-dati dei professionisti MAT/GdL associati, accessibile anche tramite il web
- d) Promuovere e diffondere presso i soci l'uso della PEC (posta elettronica certificata).
- e) Predispone centri di informazione e documentazione a servizio dei soci.

f) Promuovere l'aggiornamento

g) Comprovare la validità dei Titoli presentati dagli aspiranti soci, ai sensi del Regolamento redatto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea. Il comitato ha funzioni consultive per gli organi dell'Associazione.

ART. 30 – LA COMMISSIONE DEONTOLOGICA

La Commissione Deontologica è composta da tre soci meritori, nominati dal Consiglio Nazionale. Essa ha le seguenti funzioni:

a) far rispettare il Codice Deontologico agli associati, anche mediante gli strumenti sanzionatori di invito, richiamo e sollecito.

b) apportare miglioramento al Codice Deontologico rendendolo sempre attuale e fruibile

c) sviluppare i criteri di rispetto dell'utenza e della tutela del cliente

ART. 31 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Nazionale elegge il Collegio dei Probiviri (o delega il Consiglio Nazionale ad effettuarne la nomina), scegliendoli anche tra i non associati; in tal caso, la scelta deve essere motivata da ragioni di particolare competenza o merito. Il Collegio dei Probiviri ha competenza per i giudizi disciplinari nei confronti degli associati sulla base del Codice Deontologico dell'Associazione. Nei procedimenti svolti innanzi il Collegio dei Probiviri è assicurato l'effettivo e incondizionato esercizio del diritto di difesa. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti; dura in carica cinque anni, viene eletto contemporaneamente al Consiglio Nazionale e decade nel caso di scioglimento di questo. I componenti effettivi eleggono in seno al collegio un Presidente e un Vice Presidente. Il Collegio ha competenza di primo grado in tutti i procedimenti disciplinari avverso gli associati dell'AIMAT.

Il Collegio adotta un proprio regolamento interno di procedura. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero del Vicepresidente, ogni qualvolta vi siano argomenti di sua competenza da trattare. Prima di ogni adunanza, il Collegio nomina un Segretario, che cura la verbalizzazione. Innanzi al Collegio dei Probiviri, la funzione di promotore di giustizia è svolta da un soggetto indicato dall'organo che ha promosso il procedimento avanti al Collegio stesso.

ART. 32 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'AIMAT si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Nazionale è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre per l'approvazione. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

TITOLO III – IL PATRIMONIO E LO SCIoglIMENTO

ART. 33 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'AIMAT è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) introiti realizzati per lo svolgimento della sua attività;
- d) donazioni e liberi contributi.

Il Consiglio Nazionale ed i consigli regionali, limitatamente alle proprie attribuzioni, stabiliscono le quote di iscrizione annuale. L'adesione all'AIMAT non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle quote annue di iscrizione. È, in ogni caso, facoltà degli associati all'AIMAT effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti di qualunque genere e a qualsiasi titolo effettuati non sono rivalutabili né rimborsabili, non creano diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge. È inoltre in ogni caso vietata la restituzione delle quote di iscrizione già versate.

ART. 34 – SCIOGLIMENTO DELL'AIMAT

L'Assemblea Nazionale delibera lo scioglimento dell'AIMAT con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati presenti fisicamente o con delega all'atto dell'adunanza dell'Assemblea stessa. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Nazionale darà mandato al Consiglio Nazionale di nominare un liquidatore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23/12/96 n. 662, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe o per fine di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 35 – L'ELENCO E IL REGISTRO

Il Consiglio Nazionale dell'AIMAT, per il tramite degli uffici della Presidenza Nazionale, custodisce e aggiorna il registro degli associati, procedendo, almeno una volta l'anno, alla revisione e all'aggiornamento dello stesso, nonché alle variazioni occorrenti in base alle norme dello Statuto e di ogni altro atto normativo inerente. L'elenco e il registro devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza e l'indirizzo del domicilio professionale degli associati, nonché la data di iscrizione e le quote versate

ART. 36 – ASSOCIATI

- Soci ordinari

Possano essere iscritti all'associazione come Soci Ordinari i singoli professionisti MAT/GdL che:

- a) siano cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di Paesi normati da regolamenti professionali riconosciuti dall'Unione Europea, ovvero possiedano un domicilio professionale in uno di essi, ;
- b) godano del pieno esercizio dei diritti civili;
- c) abbiano conseguito il diploma di MusicArTerapeuta (ovvero “Animatore” o “OMAT” equiparato) nella Globalità dei Linguaggi - Metodo Stefania Guerra Lisi;
- d) assolvano all'obbligo della formazione permanente;
- e) intendano avvalersi degli strumenti dell'Associazione;
- f) siano interessati alla promozione degli scopi dell'Associazione;
- g) siano in regola con il pagamento della quota associativa;
- h) siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell'AIMAT.

Gli associati saranno iscritti nel Registro dei professionisti MAT/GdL. Per la sua articolazione si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento dell'associazione.

- È socio Onorario la persona che si sia distinta per particolari benemeritenze e per il conseguimento di fini istituzionali dell'Associazione. Il nominativo di un eventuale socio onorario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, può essere proposto dal Presidente, da uno dei soci del Consiglio Nazionale, dal Collegio dei Probiviri, da almeno dieci soci ordinari. Il socio Onorario è esonerato dal pagamento delle quote annuali e non ha diritto di voto.
- È socio Aderente colui che ha conseguito il titolo di Master in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, condivide gli scopi e gli obiettivi dell'AIMAT, è interessato alle particolari tematiche sviluppate ed intende contribuire allo sviluppo dell'Associazione. Con un anno di formazione integrativa il socio Aderente può conseguire il diploma di cui al punto b) e accedere allo status di socio Ordinario. Il socio Aderente non ha diritto al voto.
- È socio Promotore la persona, l'Associazione, la Cooperativa o l'Ente che condivide, promuove e sostiene le finalità dell'AIMAT. Il socio Promotore non ha diritto di voto. La domanda di associazione, corredata dalla più ampia documentazione possibile circa l'identità, la struttura e l'attività del richiedente, sarà esaminata dal Consiglio Nazionale.

ART. 37 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'AIMAT

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal presente Statuto, intendono esercitare la professione possono iscriversi all'AIMAT. La domanda di iscrizione va presentata alla segreteria nazionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto. Il Consiglio Nazionale può respingere la domanda; il rigetto deve essere motivato con ragioni di incompatibilità o di condotta e non può essere formulato se non dopo avere sentito il richiedente e avergli trasmesso la decisione con raccomandata o PEC.

I ricorsi avverso tale decisione dovranno essere presentati al Consiglio Nazionale entro trenta giorni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Consiglio Nazionale deciderà in merito nella prima seduta utile. L'iscrizione all'AIMAT è comunque subordinata alle disposizioni del Regolamento redatto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 38 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, nel libro V del Codice Civile.